



Città di Teramo

Area 4 “*Servizi per il Sostegno, la Solidarietà e la Coesione della Comunità - Attività Sociali - Volontariato - Anagrafe - Stato Civile e Servizio Elettorale - Politiche Abitative - E.R.P.*”

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RISERVATI ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 96/1996.

ANNO 2024

Il Comune di Teramo indice il presente bando di concorso per l'assegnazione provvisoria di alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati alle situazioni di emergenza abitativa ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 96/1996, disponibili o che si renderanno tali nel periodo di validità della graduatoria.

1) REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Possono presentare domanda per l'assegnazione degli alloggi di cui al presente bando soltanto i nuclei familiari che si trovano in una delle seguenti situazioni di emergenza abitativa:

- a) abitazione in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di procedimento espropriativo o vendita all'asta;
- b) abitazione in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento di separazione omologata dal Tribunale competente o sentenza di separazione giudiziale o sentenza di divorzio passata in giudicato;
- c) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi propri regolamentari;
- d) abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi, certificato dall'autorità competente;
- e) abitazione in alloggio sovraffollato certificato dall'autorità competente.

Inoltre, a norma dell'art. 2 della L.R. 25.10.1996 n. 96, i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune di Teramo, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cospicuo di reddito;

b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

b-ter) non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della Legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata Legge n. 392 del 1978, e con i parametri indicati nell'art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. 96/1996;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63;

g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30 della L.R. 96/96. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), g-quater) del primo comma dell'art. 2 della L.R. n. 96/1996 e alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 34 della L.R. n. 96/1996, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.

I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.

2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata unicamente attraverso il modulo predisposto dal Comune di Teramo che può essere acquisito:

- presso l'Ufficio E.R.P. sito in Via D'Annunzio n. 120, dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00;
- presso l'Ufficio U.R.P. sito in Via De Benedictis n. 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00;
- sul Sito istituzionale dell'Ente: www.comune.teramo.it, nella Sezione "Comunicazione dai Settori".

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata unicamente con una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Teramo sito in Via Della Banca n. 2;
- a mezzo raccomandata postale A.R. con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Teramo - Ufficio Protocollo, Via della Banca n. 2, 64100 - Teramo (fa fede, ai fini della verifica del termine di presentazione della domanda, il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante);
- a mezzo P.E.C. all'indirizzo affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it.

La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.

Nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del predetto D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il candidato, a pena di esclusione, è tenuto a dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che sussistono, in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti indicati nell'art. 2 della L.R. 96/96.

Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo familiare anagraficamente conviventi tramite il modulo denominato "Allegato B".

3) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando ossia **entro le ore 00:00 del 17/01/2025.**

4) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

- copia fotostatica (fronte-retro) o copia scansionata della carta di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- per i cittadini extracomunitari: copia fotostatica (fronte-retro) o copia scansionata del permesso di soggiorno;

- per i cittadini non residenti nel Comune di Teramo:
 - dichiarazione del datore di lavoro indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente, se lavoratore dipendente; (*)
 - dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede o attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa, se lavoratori autonomi; (*)
 - nel caso di cittadino non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti l'insussistenza del predetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'Albo Professionale o il numero di partita IVA posseduta, se lavoratori autonomi; (*)
 - dichiarazione del datore di lavoro per dipendenti destinati a prendere servizio in nuovi insediamenti industriali. (*)

- per i richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di procedimento espropriativo o vendita all'asta:
 - copia autentica del provvedimento di rilascio;

- per i richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di separazione omologata dal Tribunale competente o sentenza di separazione giudiziale o sentenza di divorzio passata in giudicato:
 - copia autentica del provvedimento di separazione o divorzio;

- per i richiedenti che abitano, con il proprio nucleo familiare, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione:
 - certificato rilasciato dalla A.S.L. competente attestante la situazione di antigienicità;

- per i richiedenti che abitano, con il proprio nucleo familiare, in alloggio sovraffollato:
 - certificato rilasciato dalla A.S.L. competente attestante la situazione di sovraffollamento.

Tutti i documenti contrassegnati con l'asterisco (*) possono essere sostituiti da autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati tutti gli eventuali documenti volti all'attribuzione del punteggio:

- attestazione ISEE in corso di validità;

- per le richiedenti in accertato stato di gravidanza o per i richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti donne in accertato stato di gravidanza:
 - certificato medico attestante il concepimento del figlio entro la data di scadenza del bando (il verificarsi dell'evento nascita deve essere comunicato entro 30 giorni dal parto);

- per i richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti diversamente abili:
 - certificato rilasciato dalla Commissione medica della A.S.L. comprovante la condizione di invalidità.

5) ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono escluse le domande:

- prive dei requisiti di cui al punto 1 del presente bando;
- prive di sottoscrizione;
- pervenute dopo la scadenza del termine fissato nel bando;
- presentate con modelli e modalità difformi da quelli previsti nel presente bando.

6) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	Nucleo familiare con un minore a carico	1
	Nucleo familiare con due minori a carico	2
	Nucleo familiare con tre o più minori a carico	3
	Nucleo monogenitoriale con un minore a carico	2
	Nucleo monogenitoriale con due minori a carico	4
	Nucleo monogenitoriale con tre o più minori a carico	6
	Richiedenti soli che abbiano compiuto 65 anni alla data di presentazione della domanda	4
	Richiedenti soli che abbiano compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda	2
	Nucleo familiare con persone che abbiano compiuto 65 anni alla data di presentazione della domanda	1
NUCLEO FAMILIARE CON PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	Nucleo familiare con presenza di una o più persone diversamente abili con invalidità civile riconosciuta pari a 100% con accompagnamento	3
	Nucleo familiare con presenza di una o più persone diversamente abili con invalidità civile riconosciuta pari a 100% senza accompagnamento	2
	Nucleo familiare con presenza di una o più persone diversamente abili con invalidità civile compresa tra il 67% e il 99%	1
	Nucleo familiare con presenza di una o più persone diversamente abili con handicap grave certificato ai sensi della Legge n. 104/1992	3
	Nucleo familiare con presenza di uno o più minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età,	3

(N.B. Non sono cumulabili tra loro i punteggi previsti per le diverse ipotesi, salvo il caso in cui siano riferite a soggetti diversi appartenenti al medesimo nucleo familiare. In presenza di più condizioni non cumulabili, viene attribuito il punteggio più favorevole al richiedente)

	riconosciute ai sensi delle vigenti normative	
CONDIZIONE ECONOMICA	ISEE inferiore a 3.000,00 euro	5
	ISEE tra 3.000,01 euro e 6.000,00 euro	4
	ISEE tra 6.000,01 euro a 9.000,00 euro	3
	ISEE tra 9.000,01 euro a 12.000,00 euro	2
	ISEE tra 12.000,01 euro a 15.853,63 euro	1

A parità di punteggio, la precedenza è determinata nell'ordine:

- a) dal valore ISEE più basso;
- b) dalla presenza, nel nucleo familiare, di persone diversamente abili con invalidità civile riconosciuta pari a 100% con accompagnamento o con handicap grave certificato ai sensi della Legge n. 104/1992 o minori di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative;
- c) dalla presenza di minori, con precedenza al nucleo familiare con minore anagraficamente più giovane;
- d) dalla condizione di anziano solo, secondo i criteri di maggiore anzianità;
- e) dal grado di sovraffollamento.

In caso di ulteriore parità, si procede mediante sorteggio.

7) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

Il Comune procede, attraverso il competente Ufficio, all'istruttoria delle domande pervenute entro il termine di scadenza indicato nel bando e provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, alla commissione di cui all'art. 7 della L.R. n. 96/96 per la formazione della graduatoria.

La commissione forma la graduatoria provvisoria entro 60 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del bando.

Entro 15 giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono presentare opposizione, in carta legale, alla commissione che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. Il sorteggio è effettuato dal presidente della commissione in forma pubblica.

8) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto avviene in base all'ordine della graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il Comune, prima dell'assegnazione, verifica, in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare, la permanenza dei requisiti previsti dal punto 1 e dal punto 6 del presente bando.

Qualora il Comune accerti la perdita o il mutamento di uno dei suddetti requisiti, trasmette la relativa documentazione alla commissione per la formazione della graduatoria e comunica all'assegnatario, con lettera raccomandata, le risultanze degli accertamenti compiuti, assegnandogli un termine di gg. 15 per la

presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

Decorso tale termine la commissione provvede all'esclusione del concorrente dalla graduatoria o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

L'Ufficio competente, per gli immobili di proprietà comunale, comunica l'assegnazione agli aventi diritto, con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell'alloggio.

In caso di ingiustificata mancata presentazione, l'avente diritto decade dal diritto di assegnazione con conseguente esclusione dalla graduatoria.

A seguito dell'accettazione dell'alloggio, il competente Ufficio, provvede, sulla base del provvedimento di assegnazione, alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio.

In caso di ingiustificata mancata presentazione, l'assegnatario decade dall'assegnazione con conseguente esclusione dalla graduatoria.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato entro 30 giorni dalla consegna, pena la decadenza dall'assegnazione in assenza di gravi e giustificati motivi.

Gli alloggi sono assegnati per un periodo massimo di 2 anni con possibilità di proroga di anno in anno per la durata massima di 4 anni. La proroga è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e alla regolarità dei pagamenti dei canoni di locazione e delle spese condominiali.

Qualora gli interessati rinuncino senza giustificato motivo alla sistemazione abitativa proposta decadono dal diritto di assegnazione, con conseguente esclusione dalla graduatoria.

Trascorso il tempo dell'assegnazione temporanea, l'assegnatario dovrà rilasciare l'alloggio. In caso contrario, il Comune darà corso alla liberazione dell'alloggio e ciò con ogni conseguente aggravio di spesa a carico dell'assegnatario.

9) CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è determinato ai sensi del Titolo III della L.R. 96/96 e ss.mm.ii..

10) PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando all'Albo pretorio *on-line* dell'Ente.

11) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO

Il Comune di Teramo informa i partecipanti al bando che tratterà i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

12) RIFERIMENTI DEL COMUNE DI TERAMO

Per tutte le informazioni relative al presente bando, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Politiche Abitative - E.R.P. sito in Teramo alla via G. D'Annunzio n. 120 (Tel. 0861/324864-290).

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla L.R. 96/96 e ss.mm.ii. e al Regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati alle situazioni di emergenza abitativa.

Teramo, 17/12/2024

F.TO IL DIRIGENTE DELL'AREA IV